

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3379}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 novembre 1988 (Stampato n. 1054)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(MAMMÌ)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(CIRINO POMICINO)

Modifica al quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, relativa alla qualifica di ispettore generale superiore delle telecomunicazioni

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 novembre 1988*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il quadro A della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, è sostituito dal seguente:

QUADRO A. — Dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Liv. di funz.	Qualifica	Posti di qual.	Funzione	Posti di funz.
B	Direttore generale di azienda autonoma	1	Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni	1
			Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni	1
			Vice direttore generale	1
			Consigliere ministeriale	1
C	Dirigente generale ...	34	Direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni	1
			Direttore centrale	11
			Direttore compartimentale	19
		35		

2. È soppressa la nota (a) in calce al quadro F della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893.

3. L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 41,5 milioni per l'esercizio 1988 ed in lire 83 milioni per gli esercizi 1989, 1990 e successivi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 109 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei medesimi esercizi.

5. Gli stanziamenti del capitolo n. 109 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non possono superare, nel triennio 1988-1990, quelli risultanti dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1988, depurati delle riduzioni di cui al comma 4 ed aumentati del tasso di inflazione programmato.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.